

Rubrica

Rassegna di letteratura medico legale e tanatologica

a cura di Andrea Poggiali (*)

PROFILI PENALISTICI NEI TRAPIANTI D'ORGANO. ESEMPLIFICAZIONE CASISTICA
di Andrea Rocco Di Landro, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, numero 3, 2008

Caso di cronaca. Una equipe per il trapianto di rene è in allerta: c'è un organo a disposizione, mancano solo gli ultimi accertamenti e verrà impiantato. L'esame di cui si attende l'esito è la ricerca del virus dell'immunodeficienza acquisita: l'AIDS, per usare un termine non proprio corretto ma che tutti conoscono. Ogni istante è prezioso: la funzionalità del rene può risentire negativamente di un intervallo eccessivamente lungo. La biologa addetta al controllo infettivologico degli organi da trapiantare legge sul monitor della sua apparecchiatura di analisi i dati, senza attendere la stampata trascrive il risultato negativo su di un foglio, lo firma e lo trasmette via fax. Non si aspettava altro: l'equipe operatoria inizia il trapianto. La biologa, però, si è sbagliata nella trascrizione: il risultato di analisi non era negativo come da lei attestato nel fax, era positivo. Il rene era infetto. Se solo l'operatrice avesse lasciato trascorrere tre minuti avrebbe potuto trasmettere il referto stampato, ma tre minuti sono un'eternità quando il fattore tempo è fondamentale. Purtroppo i passaggi inutili, come la trascrizione a mano di quanto scorre sul monitor, in un caso su un milione sono fonte di errore. Per giunta l'errore viene scoperto in ritardo: la stampata, infatti, è inizialmente archiviata senza essere nemmeno letta, dato che il presunto risultato era già stato trasmesso. La faccenda finisce sul tavolo della Procura della Repubblica competente per territorio.

Il caso riportato da Andrea Rocco Di Landro, dottorando in diritto penale presso l'Università di Palermo, rientra nell'ambito della responsabilità penale per omicidio o lesioni colpose. La violazione di articoli del codice penale non è però l'unico profilo di interesse penalistico che l'Autore individua relativamente ai trapianti: la seconda parte dell'articolo è infatti dedicata alle norme di diritto penale cosiddette complementari, cioè non comprese nel codice penale ma inserite nella legislazione sui trapianti. La rigorosa disamina a cui viene sottoposta la L. 1° aprile 1992, n. 91, recante la disciplina dei prelievi e dei trapianti, consente di individuare una serie di lacune, relative soprattutto alla incapacità di contrastare i fenomeni del commercio internazionale di organi. Prendiamo la disposizione dell'art. 22, co. 3: "*Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da un*

soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 22/12/1993, n. 578, e del decreto del Ministro della Sanità 22/8/1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa ...". L'articolo di legge prevede anche l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione, se il fatto è commesso da un sanitario. Norma severa, pertanto, ma applicabile solo in caso di accertamento della morte avvenuto in base ai criteri della legge italiana: per reprimere illeciti internazionali serve altro.

Le norme di diritto penale complementare in tema di trapianti non sono contenute solo nella L. 91/1992: c'è infatti anche la L. 26 giugno 1967, n. 458, sul trapianto di rene tra persone viventi, il cui art. 7 recita: "*È punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 100.000 a due milioni chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di un rene*". In Italia c'è un precedente giurisprudenziale. Nel 1998 un cittadino americano rende noto su Internet di avere la disponibilità di un rene, da fornire dietro compenso. Una Procura italiana gli tende una trappola, fornendo un nominativo fasullo da contattare personalmente. Il cittadino americano si reca in Italia per stabilire gli opportuni contatti con il finto acquirente, ma appena sbarcato nel nostro Stato viene sottoposto ad ordine di custodia cautelare. Tale ordine verrà annullato. Come si legge nella massima della sentenza della Cassazione, "*Il delitto di mediazione nella donazione di un rene si consuma nel momento in cui l'agente prende contatto con il donatore dell'organo (a meno che non si versi in ipotesi di reato impossibile per l'inesistenza del soggetto sul quale effettuare il trapianto)*". L'intento criminale era evidente, ma per reprimerlo mancavano gli strumenti adeguati.

L'articolo si conclude con una panoramica sul traffico internazionale di organi, diventato un fenomeno imponente. Apparentemente l'Italia è esente dal problema: c'è da chiedersi fino a che punto la nostra normativa è in grado di proteggerci, e fino a quando.

(*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*